



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo scientifico statale "Leonardo da Vinci" di Sora (FR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento giuridico italiano

ONOREVOLI SENATORI! - La nostra proposta di legge nasce dalla necessità di affiancare alla recente legge sul bio-testamento, legge n. 219/17 del 22 dicembre 2017, approvata in via definitiva in Senato il 14 dicembre 2017 alcune norme che riconoscano i diritti di chi voglia praticare l'eutanasia.

Attualmente questa pratica è vietata e chi la favorisce o la attua è responsabile penalmente, come testimoniano le vicende di Marco Cappato relativa al caso di Dj Fabo e dei familiari di Eluana Englaro.

Riteniamo che ogni uomo abbia diritto di valutare autonomamente se la qualità della propria vita rientri o meno nei canoni di vivibilità e di poter decidere, in presenza di determinate condizioni, di porre fine alla propria esistenza.

L'eutanasia può essere attuata solo a seguito della presa di conoscenza da parte dell'individuo delle proprie condizioni di salute, di tutte le possibili alternative terapeutiche, dei prevedibili sviluppi clinici e dopo un colloquio con l'équipe medica. La pratica deve avvenire esclusivamente ricorrendo determinate condizioni: maggiore età, presenza di gravissime patologie, qualità della vita inaccettabile, consenso inequivocabile dell'interessato espresso nell'immediatezza con ogni mezzo utile o in un tempo precedente con dichiarazione recante sottoscrizione autenticata. Abbiamo previsto la possibilità di designare anticipatamente, a mezzo di atto scritto con sottoscrizione autenticata, un fiduciario che esprima la volontà dell'individuo, in caso di sopraggiunta sua incapacità, di ricorrere all'eutanasia.

L'eutanasia potrà essere praticata in strutture appositamente attrezzate in numero di cinque dislocate sul territorio nazionale, annesse a complessi ospedalieri già esistenti.

Il personale medico-sanitario dovrà seguire specifici percorsi di formazione.

Le condizioni patologiche del richiedente saranno valutate da una équipe medica diversa da quella che praticherà l'eutanasia per evitare conflitti di interesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Definizione di eutanasia e modalità di pratica)

1. Per eutanasia si intende un processo che consiste nell'interruzione indolore e volontaria della vita del paziente.

2. L'eutanasia è attiva quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte o diminuiscono i tempi di vita.

3. L'eutanasia è passiva quando è provocata dall'interruzione o dall'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell'individuo.

Art. 2

(Soggetto richiedente e condizioni)

1. Chiunque può richiedere l'eutanasia purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di un soggetto maggiorenne, capace di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo punto 3;

b) il soggetto deve risultare affetto da patologie incurabili che riducano sensibilmente la qualità e/o la durata della vita dell'individuo;

c) la richiesta sia manifestata inequivocabilmente dall'interessato o, in caso di sua incapacità sopravvenuta anche temporanea, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata, "fiduciario".

Art. 1

(Definizione di eutanasia e modalità di pratica)

Identico

Art. 2

(Soggetto richiedente e condizioni)

Identico

Art. 3

(La manifestazione di volontà)

1. Nel caso di soggetto capace d'intendere e di volere e capace di sottoscrivere l'atto, la volontà deve necessariamente essere manifestata tramite dichiarazione scritta.

2. L'atto deve contenere le generalità del soggetto, la manifestazione della volontà di praticare l'eutanasia attiva e/o passiva, la data, l'ora e la sottoscrizione autenticata.

3. L'originale dell'atto sarà conservato dal richiedente, mentre copie in formato digitale saranno conservate presso il Comune di residenza, presso ognuna delle cinque strutture specializzate di cui al successivo articolo 5 e presso l'ufficiale che autenticherà la firma.

4. Nel caso di soggetto capace d'intendere e di volere ma incapace di sottoscrivere l'atto, la volontà può essere manifestata verbalmente e/o con ogni mezzo utile a comunicare l'intenzione di avvalersi dell'eutanasia, in presenza di un pubblico ufficiale.

Art. 4

(Fiduciario)

1. Il fiduciario deve possedere i seguenti requisiti:

- a) capacità d'intendere e di volere;
- b) aver compiuto il venticinquesimo anno d'età;
- c) assenza di precedenti penali per reati contro la persona.

2. La designazione deve avvenire con atto scritto recante sottoscrizione autenticata. L'atto sarà custodito in originale dal designante e in copia dal fiduciario, dal medico di base e dall'ufficiale autenticante. Per accettare l'incarico il fiduciario dovrà rendere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata.

Art. 3

(La manifestazione di volontà)

Identico

Art. 4

(Fiduciario)

1. Il fiduciario deve possedere i seguenti requisiti:

- a) capacità d'intendere e di volere;
- b) aver compiuto il venticinquesimo anno d'età;
- c) assenza di precedenti penali per reati contro la persona;

d) assenza documentata di disturbi di natura psichiatrica.

2. La designazione deve avvenire con atto scritto recante sottoscrizione autenticata. L'atto sarà custodito in originale dal designante e in copia dal fiduciario, dal medico di base e dall'ufficiale autenticante. Per accettare l'incarico il fiduciario dovrà rendere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata.

Art. 5

(Strutture attrezzate per la pratica dell'eutanasia)

1. Le strutture, dislocate in numero di cinque sul territorio nazionale, saranno annesse a strutture ospedaliere pre-esistenti. Esse opereranno solo al fine dell'eutanasia attiva mantenendo massima riservatezza e rispetto della dignità della persona.

2. Ai nuovi maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante pagamento di ticket. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Personale medico e sanitario)

1. Il personale medico e sanitario dovrà seguire appositi percorsi di formazione.

2. L'eutanasia verrà praticata solo dopo un rigoroso apprezzamento clinico delle condizioni patologiche del richiedente da parte di una équipe medica che dovrà essere diversa dal personale che effettuerà l'eutanasia.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 5

(Strutture attrezzate per la pratica dell'eutanasia)

Identico

Art. 6

(Personale medico e sanitario)

Identico

Art. 7

(Entrata in vigore)

Identico